

S C H E M A di

CONVENZIONE EX ART 15 LEGGE 241/1990

**finalizzato all'attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle
opere pubbliche, tesi allo sviluppo del territorio della Regione Puglia**

TRA

La Società Aeroporti di Puglia S.p.A., con sede in Bari, viale Enzo Ferrari, 70128 Palese (codice fiscale/P. IVA 03094610726), qui rappresentata dall'arch. Marco Catamerò, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET", con sede in Bari, via G. Gentile 52 (codice fiscale 93485840727), qui rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Ente;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del D.LGS. 8 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l'interesse pubblico ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato (ovvero che svolgano meno del 20% di tali servizi sul mercato aperto). Pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;
- ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 "Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio" e s.m.i., è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione Puglia e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- Aeroporti di Puglia S.p.A., società partecipata dalla Regione Puglia nella misura del 99,5978 %, ha come scopo la gestione in concessione degli aeroporti pugliesi, che si esplica nella progettazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture per l'esercizio delle attività aeroportuali e di attività commerciali;

- l'art. 2, comma 3, lettera t), della succitata legge regionale n. 41/2017, attribuisce all'ASSET il compito di fornire il supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi, nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari;
- la Società Aeroporti di Puglia S.p.A. è una società quasi totalmente partecipata dalla Regione Puglia e con quote minoritarie da altri Enti territoriali ed economici, quindi, rientra fra i possibili destinatari dell'attività di supporto di ASSET, ai sensi della succitata legge regionale n. 41/2017;
- l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;
- l'ASSET, oltre alle funzioni tecniche ed operative attribuite con la legge regionale n. 41/2017, è anche ente accreditato quale organismo di ispezione di Tipo C (n. accreditamento 440E rev.00) ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed ha il compito e la responsabilità di effettuare le valutazioni di conformità di progetti per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro nel campo delle costruzioni rispetto a regolamenti, norme, specifiche, schemi di ispezione o contratti;

Tutto quanto premesso:

- i soggetti in premessa hanno per legge il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, con l'attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente convenzione;
- la Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato all'ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di fornire supporto nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia, ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana, infrastrutture di trasporto e a rete, nonché servizi socio-ambientali;
- l'art. 26, comma 6, del D.LGS. n. 50/2016 stabilisce che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro può essere effettuata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e che l'attività di verifica preventiva della progettazione per lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 35 può essere effettuata dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

- la Società Aeroporti di Puglia S.p.A. è interessata ad attivare un sistema di controllo di qualità per la verifica preventiva della progettazione e per effettuare ulteriori attività ispettive e di verifica della qualità durante l'attuazione degli interventi, attività che richiedono l'accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per questo intende promuovere una Convenzione con l'Agenzia regionale ASSET;
- alla luce delle finalità istituzionali dei due soggetti coinvolti nella presente Convenzione, l'interesse pubblico di cui all'art. 5, comma 6, lett. b), del D.LGS. n. 50/2016, effettivamente comune tra la Società pubblica Aeroporti di Puglia S.p.A. e ASSET e che regge l'attuazione della cooperazione pubblica di cui all'art. 5, comma 6, lett. a), del D.LGS. n. 50/2016, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è relativo all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, comprese nei documenti citati, tesi allo sviluppo del territorio della Regione Puglia;
- con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ASSET Puglia si impegna a fornire alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A. la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa provvedendo, se necessario, a dotarsi di consulenti esperti o di eventuali servizi esterni; i costi per tali servizi esterni, rientranti nei quadri economici degli interventi previsti, saranno preventivamente concordati con la Società Aeroporti di Puglia S.p.A. e rendicontati a cura di ASSET nell'alveo della presente Convenzione. La Società Aeroporti di Puglia S.p.A. provvederà al trasferimento delle risorse in favore di ASSET entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla quantificazione dei costi delle attività. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informativi previsti relativamente alle spese sostenute;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.LGS. n. 50/2016, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.

Art. 2 Compiti e responsabilità

Con la presente Convenzione la Società Aeroporti di Puglia S.p.A. ha il compito e la responsabilità di procedere con la progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche comprese nei documenti citati in premessa e l'ASSET ha il compito e la responsabilità di supportare tecnicamente i predetti processi, sia per ciò che concerne la redazione dei progetti che per la redazione di bandi e disciplinari di gara e per gli atti di approvazione dei progetti, nonché per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. n. 50/2016, e per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari.

Art. 3 Responsabili delle attività

I Responsabili delle attività ovvero il Responsabile Unico del Procedimento sia per la Società Aeroporti di Puglia S.p.A. sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione il responsabile delle attività per la Società Aeroporti di Puglia S.p.A. sarà il Direttore Generale arch. Marco Catamerò, mentre per l'ASSET sarà il Direttore Generale.

Art. 4 Movimenti finanziari

I movimenti finanziari tra i due sottoscrittori della presente Convenzione si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo.

Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, per il calcolo delle spese sostenute, facenti parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente ad esso allegate.

Le Parti convengono che l'ASSET dovrà informare la Società Aeroporti di Puglia S.p.A. di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.

Art. 5 Impegni tra le parti

L'ASSET, per ogni specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte della Società Aeroporti di Puglia S.p.A. nel periodo di validità della presente Convenzione, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, si impegna a trasmettere alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A. una "nota informativa" con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare secondo il regolamento ASSET sui ristori.

La Società Aeroporti di Puglia S.p.A. provvederà al trasferimento delle relative risorse in favore di ASSET entro 30 giorni dalla ricezione della fattura che seguirà all'esito della formale accettazione della stima delle spese. Nel caso di attività complesse si riserva di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente Convenzione.

5.1. Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa la Società Aeroporti di Puglia S.p.A. si impegna a:

- a) Mettere a disposizione tutta la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività, che restano di proprietà materiale ed intellettuale di Aeroporti di Puglia S.p.A.;
- b) Supportare ASSET attraverso le competenze e le esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento nei vari settori.

5.2. L'ASSET si impegna a:

- a) Mettere a disposizione dei RUP nominati dalla Società Aeroporti di Puglia S.p.A. figure professionali che siano loro di supporto, le quali restano alle dirette dipendenze e sotto il potere di indirizzo, coordinamento e di controllo di ASSET, senza alcuna subordinazione nei confronti di Aeroporti di Puglia S.p.A. Riguardo il personale messo a disposizione per l'attività di supporto, resta a carico di ASSET ogni responsabilità, incombenza ed onere datoriale, corrispettivo, retributivo, previdenziale, nonché afferente all'osservanza delle norme e disposizioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro e contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19;
- b) Sviluppare le progettualità richieste dalla Società Aeroporti di Puglia S.p.A. attraverso figure professionali che garantiscano i servizi di progettazione, di consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione;
- c) Effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. n. 50/2016 in quanto organismo accreditato, nonché le ispezioni, i controlli e l'alta sorveglianza nei cantieri;

d) Collaborare ed assistere la Società Aeroporti di Puglia S.p.A. per la predisposizione degli atti propedeutici alle gare di appalto;

e) Provvedere al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori previsti all'art. 2 della presente Convenzione anche mediante affidamento esterno di servizi di consulenza specialistica.

3. Le obbligazioni assunte da ASSET saranno espletate attraverso i propri dipendenti e consulenti o commissionando all'esterno, in proprio nome e conto, l'espletamento di servizi di progettazione, servizi di consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi saranno curate direttamente da ASSET che, ai fini della presente Convenzione e per le attività in esso previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati.

4. L'Agenzia garantisce che per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

5. Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle attività in oggetto.

6. I risultati delle attività saranno di proprietà congiunta sia dell'Aeroporti di Puglia S.p.A. che di ASSET, i quali potranno utilizzarli, anche disgiuntamente, nell'ambito e coerentemente con i reciproci fini istituzionali.

Allorchè i risultati fossero oggetto di pubblicazione scientifica è fatto obbligo ad entrambi i soggetti di citare l'altro soggetto contitolare e la ricerca nell'ambito dei quali i risultati sono stati ottenuti.

Si conviene che ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi: al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna Parte antecedentemente alla stipula della presente convenzione; al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna Parte durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

I risultati e documenti che risultati ottenuti e/o prodotti nell'ambito delle finalità contrattuali saranno in contitolarità tra le Parti in pari quota, salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta la modifica delle percentuali di contitolarità, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie di ciascuna).

Art. 6 - Risorse finanziarie

Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza della Società Aeroporti di Puglia S.p.A. ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.

Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per la Società Aeroporti di Puglia S.p.A., oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente Convenzione.

Per le attività previste all'art. 5 della Convenzione, la Società Aeroporti di Puglia S.p.A. concorderà con ASSET le somme da ristorare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016

(c.d. decreto Parametri) come indicato dall'art. 24, comma 8, del Codice Appalti, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno commissionati da ASSET a sua cura, spesa, ed in nome e per conto proprio e saranno fatturati direttamente all'Agenzia. Le spese sostenute dall'ASSET saranno rimborsate dalla Società Aeroporti di Puglia S.p.A. nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente Convenzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 7 - Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica

Le attività oggetto della presente Convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste della Società Aeroporti di Puglia S.p.A., secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.

La Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.

E' esclusa la cessione della Convenzione, in tutto o in parte.

Il termine di durata può essere prorogato formalmente di comune accordo tra i sottoscrittori anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi senza diritto di indennizzo alcuno.

Art. 8 – Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.

In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi delle vigenti leggi, disposizioni e regolamenti e le parti eleggono in Bari il Foro competente.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a rispettare il D.LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Il Titolare del trattamento è la Parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante protempore. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.

Art. 10 - Norme finali

La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritta in modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.

Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la Convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.

Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per la Società Aeroporti di Puglia S.p.A.:
- per l'ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it.

La presente Convenzione viene sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e della Società Aeroporti di Puglia S.p.A., ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 la presente convenzione è sottoscritta con firma digitale.

Il Procuratore
Aeroporti di Puglia S.p.A.
Direttore Generale
(Arch. Marco Catamerò)

Il Direttore Generale dell'ASSET

(ing. Raffaele Sannicandro)

Firmato digitalmente da:
Marco Catamerò
Data: 16/02/2023 09:07:36

Firmato digitalmente da:
RAFFAELE SANNICANDRO
Regione Puglia
Firmato il: 16-02-2023 12:46:49
Seriale certificato: 736482
Valido dal 27-07-2020 al 27-07-2023

